



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Programmazione Economica e Finanziaria

Servizio Tributi

Via Vanvitelli, 1 – 76121 Barletta (BT) Tel. 0883 578682 – 684 – 673 – 692 – fax 0883 578686

P.E.C.: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO

Con Legge n.157 del 19/12/2019 è stato convertito in Legge il D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2020).

L'art. 10 bis del suddetto decreto ha abrogato il comma 1 bis dell'art.13 del D.Lgs 472/97 estendendo di fatto le regole del ravvedimento già previste per i tributi erariali anche ai tributi locali.

Per effetto di tale disposizione, dunque, **il contribuente cui non sia già stato notificato l'avviso di accertamento**, potrà eseguire il ravvedimento pagando il tributo comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione che dovrà essere determinata con le seguenti modalità:

1. **Ravvedimento c.d. Sprint:** concede la possibilità di rimediare al mancato pagamento nei termini versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza, aggiungendo la sanzione dello **0,1% giornaliero più interessi** giornalieri calcolati al tasso legale.
2. **Ravvedimento c.d. Breve:** attuabile se il contribuente pone rimedio al mancato pagamento **tra il 15° ed il 30° giorno** dalla scadenza. In tal caso, unitamente all'imposta, il contribuente è tenuto al versamento di una **sanzione fissa pari all' 1,5% (1/10 del 15%)** dell'importo da versare **più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.
3. **Ravvedimento c.d. Medio:** attuabile **dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno**. In tal caso, unitamente all'imposta, il contribuente è tenuto al versamento di una sanzione fissa pari all' **1,67% (1/9 del 15%) dell'importo da versare più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.
4. **Ravvedimento c.d. Lungo:** da attuarsi **oltre il 90° giorno di ritardo**, e comunque **entro l'anno successivo** a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una **sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%)** dell'importo da versare **più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.
5. **Ravvedimento OLTRE 1 ANNO ed ENTRO 2 ANNI.** In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una **sanzione pari al 4,29% (1/7 del 30%)** dell'importo da versare **più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.
6. **Ravvedimento OLTRE 2 ANNI.** In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una **sanzione pari al 5% (1/6 del 30%)** dell'importo da versare **più interessi giornalieri** calcolati al tasso legale.

N.B. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta utilizzando lo stesso codice tributo e barrando la casella ravvedimento.

Tassi di interesse legale da applicare per il calcolo del Ravvedimento operoso:

2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)

2019: 0,80% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)

2018: 0,30% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)

2017: 0,10% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016)

2016: 0,20% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)

2015: 0,50% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014)